

Pubblicato il 01/08/2019

N. 00908/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco D'Assisi 14;

contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;

Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Remo Ghibaudò e Francesca Massacesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Remo Ghibaudò in Torino, corso

Inghilterra n. 7;

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) con il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta regionale 6.7.2018 n. 28-7183, recante “Legge regionale 5/2018, articolo 11 “Comitati di gestione degli ATC e dei CA”. Parziale annullamento dell'Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362 e ss.mm.ii e disposizioni per l'avvio della procedura di designazione dei componenti dei Comitati di gestione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 12.7.2018 n. 28, nella parte in cui stabilisce:

a) “la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie ... è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione o organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti”;

b) “la consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell'anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre). Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017”;

c) “L'incompatibilità si verifica nelle seguenti ipotesi: - Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A., impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale il rivestire attivamente una carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai

rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale impedisce la designazione per le altre categorie”;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti;

b) con i motivi aggiunti depositati in data 1 febbraio 2019:

- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 14.11.2019 n. 528-27274/2018 recante “Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 “Alta Valle Susa” e TO 3 “Bassa Valle Susa e Val Sangone”;

- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 14.11.2019 n. 527-27274/2018 recante “Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 4 “Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone”” e TO 5 “Valli Orco, Soana e Chiusella”;

- del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 14.11.2019 n. 523-27272/2018 recante “Costituzione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 “Zona Pinerolese”, TO 4 “Zona Carmagnola-Poirino” e To 5 “Collina Torinese”;

- del decreto del Presidente della Provincia di Alessandria 9.11.2018 n. 217 recante “Costituzione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL 3 - AL 4”;

- del decreto del Presidente della Provincia di Alessandria (non conosciuto) recante “Costituzione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL 1 - ATC AL 2”;

- del decreto del Presidente della Provincia di Cuneo (non conosciuto) con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di Gestione dell'ATC CN 1;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio fa seguito alla sentenza di questa Sezione n. 1289 del 29 novembre 2017 e ai provvedimenti regionali che ne sono conseguiti, in relazione alla vicenda dell'accorpamento dei comitati di gestione di numerosi ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) e CA (Comprensori Alpini), deciso dalla Regione Piemonte per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

In breve, con le deliberazioni della giunta regionale piemontese nn. 33-3978/2016, 34-3979/2016 e 35-3980/2016, è stato stabilito, in particolare:

a) di accorpare i comitati di gestione di alcuni ATC e di alcuni CA, in dichiarata attuazione dell'art. 38 della L.R. Piemonte n. 26/2015;

b) di stabilire il principio per cui ciascuna categoria rappresentata all'interno dei comitati di gestione (cacciatori 30%, agricoltori 30%, ambientalisti 20% ed enti locali 20%) non può designare come proprio rappresentante all'interno del comitato soggetti che esercitano attività ricadenti in una delle altre categorie;

c) di attribuire i 3 posti - sui 10 complessivi - spettanti per legge alle associazioni venatorie nei comitati di gestione mediante l'assegnazione di 1 seggio a ciascuna delle associazioni con il maggior numero di iscritti nell'ATC o nel CA, e di 2 seggi nel solo caso di associazione la cui percentuale di iscritti superi il 68% nell'ATC o nel CA.

Con la citata sentenza n. 1289/2017, la Sezione ha accertato la legittimità delle statuizioni di cui sub a) e b), mentre ha annullato la statuizione di cui al punto c) affermando il principio per cui l'associazione venatoria che vanti all'interno dell'ATC o CA un grado di rappresentatività pari o superiore al 50% degli

iscritti deve poter conseguire 2 seggi, e non più di questi, anche nel caso in cui vanti una rappresentatività superiore al 68%.

Ha affermato la sentenza, conclusivamente, che *“una combinazione ragionevole del principio di rappresentatività proporzionale e di quello pluralistico avrebbe potuto essere - e potrebbe essere in futuro - quella di prevedere:*

a) come criterio generale, l'assegnazione dei tre seggi spettanti alla componente venatoria secondo il principio di rappresentatività proporzionale, tale per cui l'associazione che vanti una percentuale di rappresentatività pari o superiore al 50% abbia diritto di conseguire 2 seggi;

b) nel contempo, come temperamento pluralistico, l'assegnazione di 1 seggio alla seconda associazione maggiormente rappresentativa di categoria anche nel caso in cui la prima vanti una percentuale di rappresentatività superiore al 68% (percentuale che in astratto le attribuirebbe il diritto di conseguire tutti e 3 i seggi); in modo tale che, in tal caso, l'associazione maggioritaria consegua (solo) 2 seggi, e la seconda 1 seggio”.

2. Successivamente la Regione Piemonte, nell'approvare la Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (“Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”), ha inserito una norma (l'art. 11) specificamente destinata ai “Comitati di gestione degli ATC e dei CA”, nella quale ha previsto, tra l'altro:

- che *“la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie (...) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti”* (comma 8);

- *“per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie (...)”* (comma 9).

3. A tale legge regionale ha fatto seguito la delibera della giunta regionale 6 luglio 2018 n. 28-7183, specificamente riferita all'attuazione del citato art.11 relativo ai comitati di gestione degli ATC e CA; in particolare, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale n. 5/2018, la DGR ha annullato in

parte l'art. 3 dell'allegato alla precedente DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362, relativo alla *“Composizione del Comitato di gestione”*, approvando una nuova formulazione dell'art. 3 nella quale:

- ha riprodotto testualmente, nei commi 5 e 6, le disposizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'art. 11 della L.R. 5/2018, in ordine ai criteri di assegnazione dei seggi all'interno di ciascuna categoria rappresentata nel comitato di gestione e in ordine al divieto per i componenti di esercitare attività ricadenti in una categoria diversa da quella rappresentata;
- ha previsto, a fini operativi, che *“La consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell'anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre)”*;
- ha stabilito che, *“Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017”*;
- ha previsto che, *“All'atto del ritiro del tesserino o della timbratura dello stesso, nel caso di ammissioni successive alla prima, l'incaricato dell'ATC o CA registra (...) l'eventuale appartenenza del cacciatore ad una associazione venatoria”*.

4. Con ricorso portato alla notifica il 2 ottobre 2018 e ritualmente depositato, la Federazione Italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte ha impugnato la citata deliberazione della giunta regionale del 6 luglio 2018 n. 28-7183 e ne ha chiesto l'annullamento, previa remissione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 commi 8 e 9 della L.R. Piemonte n. 5/2018 per contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. s) Costituzione, nonché con i principi di riserva di giurisdizione, logica, ragionevolezza e proporzionalità.

5. Il ricorso introduttivo è stato integrato da motivi aggiunti depositati il 1° febbraio 2019, ritualmente notificati anche per pubblici proclami (previa autorizzazione presidenziale), con cui sono stati impugnati i provvedimenti con cui il Sindaco della Città Metropolitana di Torino, il Presidente della Provincia di Alessandria e il Presidente della Provincia di Cuneo hanno nominato i componenti dei nuovi comitati di gestione di vari ATC e CA.,

facendo applicazione dei nuovi criteri introdotti dalla L.R. 5/2018 e dalla DGR 6 luglio 2018 n. 28-7183.

Nei confronti degli atti impugnati con i motivi aggiunti, la Federazione ricorrente ha dedotto soltanto censure di illegittimità derivata.

6. La Regione Piemonte si è costituita in giudizio depositando documentazione e resistendo al ricorso con memoria difensiva. Si è costituita anche la Città Metropolitana di Torino per difendere la legittimità dei provvedimenti di propria competenza impugnati con i motivi aggiunti, rilevandone il carattere vincolato, di stretta attuazione di provvedimenti regionali validi ed efficaci.

7. In vista della trattazione della domanda cautelare, le parti si sono scambiate ulteriori memorie.

8. Con ordinanza n. 444 del 7 novembre 2018, la Sezione ha respinto la domanda cautelare fissando contestualmente l'udienza di merito per il giorno 11 luglio 2019.

9. In prossimità dell'udienza di merito, le parti hanno depositato scritti difensivi.

10. All'udienza pubblica dell'11 luglio 2019, dopo la discussione dei difensori della parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò posto, il collegio osserva quanto segue.

11. Il primo motivo attiene ai nuovi criteri di attribuzione dei tre seggi spettanti alle associazioni venatorie all'interno dei comitati di gestione; la norma contestata dalla federazione ricorrente è l'art. 3 comma 5 dell'Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362, così come riformulato con l'impugnata DGR 6 luglio 2018 n. 28-7183 a seguito della novella legislativa di cui alla L. 5/2018; come detto, la norma in questione prevede che *“la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie (...) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o*

venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti”.

11.1. Dal momento che tale norma costituisce la riproduzione letterale della disposizione contenuta nell'art. 11 comma 8 della L.R. n. 5/2018, le censure di parte ricorrente sono formulate in termini di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, da cui conseguirebbe l'illegittimità, *in parte qua*, dell'impugnata DGR 6 luglio 2018 n. 28-7183, quale effetto di illegittimità derivata. Secondo la ricorrente si tratterebbe di una previsione penalizzante *“ad personam”*, elaborata dalla Regione Piemonte al fine di vanificare la preponderanza rappresentativa di Federcaccia all'interno dei comitati di gestione, attribuendole lo stesso peso politico e gestionale di associazioni di categoria nettamente minoritarie. In particolare, secondo la ricorrente la norma regionale contrasterebbe con i seguenti principi costituzionali:

- a) con il principio di ragionevolezza, portato del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; ciò in quanto il nuovo criterio introdotto dal legislatore regionale distorcerebbe il principio generale di rappresentatività delle cariche elettive, assumendo il principio pluralistico come principio generale (1 seggio ciascuno alle prime tre associazioni venatorie), e relegando il principio di maggiore rappresentatività a criterio di carattere derogatorio (2 seggi solo in caso di rappresentatività pari o superiore al 55%);
- b) con il principio di rappresentatività enunciato dall'art. 14 comma 10 della L. n. 157/1992, costituente vincolo inderogabile all'esercizio del potere legislativo regionale in materia di caccia in quanto riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; con conseguente violazione dell'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione;
- c) con il principio della riserva di giurisdizione e della intangibilità della cosa giudicata, tenuto conto che la norma regionale in questione interferirebbe direttamente nell'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza TAR

Piemonte n. 1289/2017, la quale avrebbe previsto la soglia del 50% per l'attribuzione dei due seggi, non del 55%.

11.2. Il collegio osserva che l'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata sotto tutti i profili dedotti. L'art. 11 comma 8 della L.R. n. 5/2018, infatti, nel prevedere la soglia di rappresentatività di almeno il 55% per l'attribuzione di due seggi alle associazioni venatorie:

a) non contrasta con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che ne costituiscono il portato, mirando piuttosto a realizzare un equo contemperamento tra il principio di rappresentatività proporzionale - la cui applicazione rigorosa potrebbe condurre all'assegnazione integrale di tutti e tre i seggi ad un'unica associazione venatoria nel caso in cui questa vantasse una percentuale di rappresentatività all'interno del singolo ATC o CA superiore ai due terzi degli iscritti - e il principio pluralistico, diretto a garantire la presenza negli organi rappresentativi anche delle forze minoritarie, secondo ragionevoli rapporti di proporzionalità; la circostanza che la soglia sia stata fissata al 55% piuttosto che al 50% rientra tra le scelte di merito dell'Amministrazione regionale, insindacabili da questo giudice, in assenza di profili di manifesta illogicità o di irragionevolezza o di travisamento del fatto; la circostanza dedotta dalla federazione ricorrente secondo cui la fissazione di tale soglia percentuale pregiudicherebbe la ricorrente in alcuni ATC e CA, nei quali essa vanta un grado di rappresentatività inferiore a tale soglia, in primo luogo non è provata (la difesa regionale lo ha contestato, riportando dati diversi: cfr. memoria conclusiva, pag. 9 e doc. 3 Regione); in secondo luogo contraddice quanto affermato dalla stessa ricorrente nel giudizio r.g. 1057/2016 definito con la citata sentenza di questa Sezione n. 1289/2017, nel quale essa aveva riferito di *“vanta(re) mediamente una rappresentatività pari al 60% in ciascun ATC o CA”* (cfr. sentenza n. 1289/2017, paragrafo 3.1.); e da ultimo si tratta comunque di un elemento estrinseco, di mero fatto, che non può di per sé incidere sulla ragionevolezza della disposizione normativa, da valutarsi

in astratto giacchè diretta a disciplinare fattispecie generali ed astratte, e che se mai dovrebbe indurre la ricorrente ad incrementare in futuro la propria politica affiliativa e la propria capacità attrattiva nella categoria venatoria per conseguire la soglia del 55% di iscritti nel maggior numero di ATC e CA; peraltro la difesa regionale ha documentato in giudizio che, in occasione dell'ultimo rinnovo dei comitati di gestione, condotto sulla base di dati di rappresentatività aggiornati al 2017, proprio la nuova soglia del 55% ha consentito a Federcaccia di ottenere due rappresentanti su tre in 22 comitati su 38, laddove nella precedente tornata elettorale, sulla base dei criteri previgenti, essa era riuscita a conseguire due seggi soltanto in cinque comitati;

b) la norma regionale qui in esame non contrasta nemmeno con il principio di rappresentatività enunciato dall'art. 14 comma 10 della L. n. 157/1992, dal momento che quest'ultima norma, ammesso (e non concesso) che costituisca un vincolo inderogabile all'esercizio del potere legislativo regionale in materia di caccia, come sostenuto dalla ricorrenti, si limita a prevedere la percentuale di seggi riservata a ciascuna categoria rappresentata all'interno del comitato (30% agricoltori, 30% cacciatori, 20 % ambientalisti e 20% enti locali), ma nulla dice, invece, sui criteri con i quali debbano essere distribuiti i seggi all'interno di ciascuna categoria: determinazione rimessa, quindi, all'autonomia organizzativa regionale, che nel caso di specie l'ha esercitata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, alla luce di quanto sopra esposto;

c) infine, la norma in esame non contrasta neppure con i principi della riserva di giurisdizione e della intangibilità della cosa giudicata, dal momento che con la sentenza n. 1289/2017 questo TAR si è limitato a sancire l'illegittimità della soglia del 68% precedentemente determinata per l'attribuzione dei due seggi, e a suggerire, *de iure condendo*, l'individuazione di una soglia inferiore in grado di contemperare rappresentatività proporzionale e partecipazione pluralistica, individuandola nella "*percentuale di rappresentatività pari o superiore al 50%*"; che poi la Regione abbia scelto la soglia – di poco superiore – del 55% costituisce

espressione della discrezionalità amministrativa attribuita all'ente regionale, non intaccata da evidenti profili di illogicità o di irragionevolezza; non è configurabile alcuna lesione del giudicato, dal momento che non è mai stato deciso che tale soglia dovesse essere necessariamente del 50%; né avrebbe potuto affermarlo questo TAR, atteso il divieto normativo di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34 comma 2 c.p.a.).

12. Il secondo motivo attiene, invece, al criterio operativo introdotto dalla giunta regionale con la deliberazione impugnata relativamente alle modalità di rilevazione della consistenza degli iscritti alle associazioni venatorie ai fini del rinnovo dei comitati di gestione; ci si riferisce alle norme con cui è stato previsto che *“La consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell'anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre)”*; che *“Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017”*; infine, che *“All'atto del ritiro del tesserino o della timbratura dello stesso, nel caso di ammissioni successive alla prima, l'incaricato dell'ATC o CA registra (...) l'eventuale appartenenza del cacciatore ad una associazione venatoria”*; le ricorrenti non contestano il criterio ordinario di rilevazione degli iscritti riferito al novembre dell'anno solare di scadenza del comitato di gestione, ma appuntano le proprie censure unicamente sul criterio speciale, *una tantum*, riferito al primo rinnovo successivo al commissariamento dei Comitati, avvenuto nel 2015, per il quale si è stabilito di far riferimento al dicembre 2017 anziché al novembre 2015, anno di scadenza dei comitati di gestione da rieleggere; secondo la ricorrente, la norma sarebbe illegittima perché, in concreto, nel dicembre del 2017 gli ATC e i CA, in occasione del ritiro del tesserino o della timbratura, non avrebbero compiuto alcuna rilevazione delle adesioni dei cacciatori alle associazioni venatorie, in quanto il precedente comitato di gestione era stato appena rinnovato; ciò sarebbe confermato dal fatto che in ciascun ATC e CA ci sarebbe un numero insolitamente alto di cacciatori non aderenti ad alcuna associazione venatoria; e molti iscritti alla

federazione ricorrente avrebbero affermato di non aver dichiarato la propria adesione a Federcaccia al momento del ritiro del tesserino o della timbratura per la stagione venatoria 2017/2018 perché i funzionari dell'ATC o dei CA non avevano richiesto tale informazione.

12.1. La censura è infondata.

La difesa regionale ha ben chiarito le ragioni per le quali, in occasione del primo rinnovo con le nuove regole regionali, quello cioè relativo ai comitati di gestione già scaduti il 31 dicembre 2015 e temporaneamente commissariati da quella data, si sia deciso di effettuare la rilevazione degli iscritti, non al novembre 2015, bensì al dicembre 2017: e cioè la necessità di disporre di dati aggiornati in merito alla effettiva rappresentatività delle associazioni venatorie all'interno dei singoli ATC e CA, tenendo conto del lungo tempo (tre anni) trascorso dalla scadenza dei precedenti e del documentato calo della popolazione venatoria piemontese, come risultante dalla Banca dati faunistica ed Anagrafe Venatoria della Regione Piemonte, la quale attesta un decremento di circa 880 unità nella stagione venatoria 2017/2018 rispetto all'annata precedente, e di circa 1480 unità rispetto alla stagione venatoria 2015/2016.

Si tratta, quindi, di un criterio ispirato da esigenze ragionevoli e condivisibili.

12.2. Le ulteriori circostanze dedotte dalle ricorrenti in ordine alla mancata rilevazione delle adesioni nel dicembre 2017, sono sfornite di ogni sostegno probatorio e, come tali, sono giuridicamente inconsistenti.

13. Infine, il terzo motivo attiene al divieto, introdotto dalla normativa regionale e riprodotto dalla DGR impugnata, per ciascuna delle quattro categorie rappresentate all'interno dei Comitati di Gestione, di designare come propri rappresentanti soggetti che svolgono attività ricadenti in altre categorie; il riferimento è all'art. 11 comma 9 della L.R. 5/2018, secondo cui *“per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie (...)”*; la norma è stata riprodotta testualmente nell'art. 3

comma 6 dell'Allegato alla DGR 28 dicembre 1998, n. 10-26362, così come riformulato con l'impugnata DGR 6 luglio 2018 n. 28-7183; secondo le federazioni ricorrenti, la norma regionale sarebbe costituzionalmente illegittima perché in contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. s) della Costituzione e con il principio di ragionevolezza-proporzionalità.

L'eccezione è manifestamente infondata.

13.1. La norma regionale, nel prevedere che *“per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8 non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie (...)”*, appare ragionevolmente diretta a prevenire situazioni di conflitto di interessi e a contrastare il fenomeno, diffuso in ambito regionale di “sovrarappresentazione” dei cacciatori all'interno dei comitati di gestione, in contrasto con la previsione normativa di cui all'art. 14 comma 10 L. n. 157/1992 che stabilisce precise percentuali di ripartizione dei seggi tra le diverse componenti rappresentative (cacciatori, imprenditori agricoli, ambientalisti ed enti locali) e impone una presenza paritaria di cacciatori e agricoltori.

13.2. La ratio della previsione è quella evitare che il perseguimento degli interessi primari della categoria di appartenenza possa essere compromesso o comunque influenzato da interessi personali o professionali del soggetto designato a rappresentarla.

13.3. La norma persegue, pertanto, finalità di tutela dell'imparzialità della funzione pubblica, posto che i comitati di gestione svolgono una funzione di rilievo pubblicistico, nonché di garanzia di una rappresentanza equilibrata ed effettiva di tutte le categorie di cui all'art. 14 della L. n. 157/1992.

La regola introdotta non comprime l'autonomia privata delle associazioni rappresentative né l'autonomia degli enti locali, ma si limita a disciplinare i requisiti per la nomina a componente dei comitati di gestione. I valori costituzionali richiamati dalla parte ricorrente devono trovare adeguato contemperamento con altri valori costituzionali, primo fra tutti quello di

imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, tenuto conto che i comitati di gestione degli ATC-CA svolgono attività di rilievo pubblicistico, sicchè non viene in rilievo la libertà di associazione e l'autonomia della P.A., ma la tutela dell'efficiente e corretto funzionamento di un soggetto di rilievo pubblicistico, presidiata art. 97 Cost.

14. In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va respinto.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la federazione ricorrente e la Regione Piemonte, mentre possono essere compensate nei confronti della Città Metropolitana di Torino, attesa la sostanziale estraneità della medesima alle questioni oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Regione Piemonte le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori.

Compensa le spese nei confronti della Città Metropolitana di Torino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO